

ADEMPIMENTI

Contabilità semplificata nel 2018: la verifica dei ricavi

di Federica Furlani

In prossimità della chiusura del periodo di imposta 2017 è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2018 le semplificazioni previste per **la tenuta della contabilità semplificata**, da parte di imprenditori individuali e società di persone, o per adottarle nel 2018 per il primo anno, passando dalla contabilità ordinaria a quella semplificata.

Ricordiamo che, per quanto riguarda i **regimi contabili adottabili**:

- le **società di capitali** (Srl, Spa, ...) sono obbligatoriamente tenute al **regime di contabilità ordinaria**, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
- per gli **esercenti arti e professioni** il **regime di contabilità semplificata** costituisce il regime naturale, **indipendentemente dall'ammontare dei compensi**;
- **gli imprenditori, le società di persone e gli enti non commerciali** adottano il **regime di contabilità semplificata** ([articolo 18 D.P.R. 600/1973](#)), **salvo opzione per il regime ordinario**, se rispettano i seguenti limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta:
 1. **400.000 € per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi**;
 2. **700.000 € per chi svolge altre attività**.

Nel caso di **esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività** bisogna operare la seguente distinzione:

1. nel caso di **ricavi delle attività non annotati distintamente** ? bisogna far riferimento al **limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi**, e quindi ai **000 €** ;
2. nel caso di **ricavi delle attività annotati distintamente** ? il **limite** da considerare è quello **dell'attività prevalente** (ovvero quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l'attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come precisato dalla [risoluzione 293/E/2007](#), andrà comunque verificato, anche se l'attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.

Come noto, la legge di Bilancio 2017, modificando l'[articolo 66 Tuir](#), ha introdotto, a decorrere dal 2017, il **regime per cassa** o meglio **un regime improntato alla cassa**, al posto di quello per competenza, per le **imprese in contabilità semplificata**.

Il reddito delle imprese minori è pertanto costituito dalla **differenza** tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi **percepiti** nel periodo di imposta e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa (ad **eccezione di alcuni componenti di reddito** – che mal si conciliano con il criterio di cassa – nei confronti dei quali il legislatore ha richiamato la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il **criterio di competenza**).

Il rispetto delle soglie di ricavi sopra indicate deve essere verificato in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta infatti l'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria **a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo**.

L'ammontare di ricavi va individuato, se il contribuente ha adottato già nel 2017 la contabilità semplificata e procede alla verifica per il 2018, a seconda delle **diverse alternative contabili ammesse**:

- nel caso di **utilizzo dei 2 registri distinti** in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, **o** di utilizzo dei **soli registri Iva**, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, la verifica va effettuata considerando i **ricavi incassati nel 2017**;
- nel caso di utilizzo dei **soli registri Iva**, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, con applicazione della **presunzione che la data di registrazione dell'operazione coincide con quella di incasso o pagamento**, la verifica va effettuata considerando i **ricavi annotati nel 2017**.

Se invece il contribuente **nel 2017** ha tenuto la **contabilità ordinaria**, la verifica per passare a quella semplificata nel 2018 va effettuata considerando i **ricavi conseguiti nel 2017 secondo il principio di competenza**.

Si evidenzia che, nel caso di inizio attività in corso d'anno, nella valutazione è necessario effettuare il **ragguaglio ad anno dei ricavi presunti** indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.

I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale **regime naturale**, senza la necessità di una manifestazione di volontà.

Possono comunque **optare per la tenuta della contabilità ordinaria**; opzione che si effettua con **comportamento concludente**, la cui comunicazione va fatta nell'ambito del quadro **VO** della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca, ma con un **periodo minimo di 3 anni**.

Seminario di specializzazione

IL REGIME DI CASSA E I FORFETTARI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)